

**DGR LOMBARDIA 12 11 1999,
N.6/46247
Servizi di Collegamento con gli
Aeroporti: Individuazione delle
Relazioni a Domanda Forte e delle
Modalità per il Rilascio delle
Autorizzazioni all'esercizio dei
Servizi Automobilistici Finalizzati, ai
Sensi dell'art.25 della Legge
Regionale 29 10 1998 N. 22 «Riforma
del Trasporto Pubblico Locale In
Lombardia».**

in B.U.R.L. n. 48 del 2-12-1999

sommario

ALLEGATO 1 Individuazione delle Relazioni a Domanda Forte di Collegamento con gli Aeroporti	2
1) Innovazioni procedurali introdotte dalla Lr. 22/1998	3
2) Individuazione delle relazioni a domanda forte	3
2.1 Analisi della domanda aeroportuale	3
2.2 Individuazione delle relazioni di trasporto a domanda forte	4
3) Criteri di riferimento per l'individuazione dei requisiti necessari al rilascio delle autorizzazioni	5
ALLEGATO 2 Modalità per il Rilascio delle Autorizzazioni all'esercizio dei Servizi Automobilistici Finalizzati di Collegamento con gli Aeroporti	6
A) Clausole generali	6
B) Requisiti e condizioni per il rilascio dell'autorizzazione	7
C) Requisiti di qualità e di informazione al cliente	7
D) Criteri preferenziali per il rilascio delle autorizzazioni	8
E) Procedura per il rilascio dell'autorizzazione	8
F) Rapporti tra la Regione e l'impresa autorizzata e monitoraggio del servizio	9

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il D.lgs n. 422/1997 avente per oggetto «Conferimento alle Regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale», a norma dell'articolo 4, comma 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la Lr. n. 22/1998, avente per oggetto «Riforma del trasporto pubblico locale in Lombardia», all'articolo 2 comma 5;

Considerato il Piano regionale dei trasporti (deliberazione del Consiglio Regionale del 25 novembre 1982 - n. 111/941) che inserisce il < sistema aeroportuale > basato sugli aeroporti di Malpensa, Linate e Orio al Serio, fra i progetti fondamentali di intervento nel settore;

Considerato che, in attuazione degli articoli 25 comma 2 e 20 comma 8 della citata Lr. n. 22/1998 la Giunta Regionale deve, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della legge stessa, individuare, per i servizi di collegamento con gli aeroporti, le relazioni a domanda forte da assentire mediante autorizzazione;

Considerato che i servizi automobilistici finalizzati di collegamento al sistema aeroportuale, di cui all'articolo 2 comma 5 della Lr. n. 22/1998, sono caratterizzati da efficacia commerciale e, conseguentemente, non sono soggetti a corrispettivo pubblico di gestione, poiché non sussistono obblighi di servizio, come previsto all'articolo 20 comma 8 della stessa legge;

Considerato: che l'individuazione delle relazioni, illustrata nell'allegato <1>, è stata effettuata valutando:

- analisi della domanda aeroportuale,
- monitoraggio dell'offerta attuale dei servizi,
- proposte di collegamenti presentate da enti locali ed operatori;

che la valutazione è stata esperita in relazione ai seguenti criteri di riferimento:

- miglioramento dell'accessibilità al sistema aeroportuale lombardo;
- garanzia di un servizio cadenzato e di alta qualità con origine dagli interscambi ferroviari regionali, nazionali e internazionali, con gli aeroporti lombardi di Malpensa e Linate;
- disponibilità di un servizio di linea in origine dai capoluoghi e dalle aree insediative importanti della Lombardia che si trovano comunque ad una distanza conveniente per l'uso del servizio pubblico;
- coordinamento dell'offerta degli autoservizi con quella dei servizi ferroviari;

Atteso che, in merito all'individuazione delle relazioni e alle modalità di regolamentazione delle autorizzazioni all'esercizio dei servizi di collegamento con gli aeroporti, è stata attivata opportuna informativa preliminare agli enti locali e ai soggetti interessati;

Rilevato che i collegamenti con gli aeroporti civili con relazione a domanda debole, ai sensi dell'articolo 25 comma 3 della Lr. n. 22/1998, saranno affidati successivamente con specifico atto della Giunta Regionale, in relazione alle modalità particolari di effettuazione da individuarsi ai sensi dell'articolo 14, comma 4, del D.lgs. n. 422/1997;

Preso atto che i dirigenti di servizio proponenti valutano pertanto necessario individuare le relazioni di collegamento aeroportuale di seguito riportate da effettuarsi secondo le modalità di

regolamentazione contenute nell'allegato <2> alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante;

Attesa l'opportunità, in relazione agli aspetti procedurali innovativi introdotti dalla Lr. n. 22/1998, di costituire apposita commissione nell'ambito della Direzione Generale Trasporti e Mobilità per l'esame e la valutazione delle istanze di autorizzazione presentate;

Vagliate ed assunte come proprie le predette valutazioni e considerazioni;

Dato atto che il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997 n. 127;

DELIBERA

1) di approvare, per i servizi automobilistici di collegamento con gli aeroporti civili da assentire mediante autorizzazione ai sensi dell'articolo 25 della Lr. n. 22/1998, la seguente individuazione delle relazioni a <domanda forte> (secondo le due categorie <A> e sotto indicate), motivate con le analisi illustrate nell'allegato <1> alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante:

a) relazioni di tipo A (in origine da Milano), quantitativamente rilevanti, da effettuare con servizi finalizzati di linea (Lr. n. 22/1998 articolo 2, comma 5 lettera a) mediante autobus:

- Comune di Milano
- zona Stazione c.le (Passante Repubblica/Stazione Garibaldi - Malpensa
- zona Stazione c.le/passante Repubblica/Stazione Garibaldi - Linate,

b) relazioni di tipo B (altre aree lombarde), individuate sulla base dei collegamenti esistenti o proposti da enti locali e operatori, quantitativamente più contenute delle relazioni di tipo A, da effettuare con servizi finalizzati di linea (Lr. n. 22/I 998 articolo 2, comma 5 lettera a) mediante autobus e/o autovetture da noleggio con conducente:

- Area milanese:
 - zona Stazione c.le/passante Repubblica/Stazione Garibaldi - Orio al Serio
 - Linate - C.na Gobba M2 - Malpensa
 - Monza Stazione FS - Sesto S.G. stazione FS MI - Malpensa
- Area pavese: Pavia stazione FS - Famagosta M2 - Malpensa
- Area comasca: Menaggio - Como stazione FNM - Malpensa
- Area varesina: Varese stazione FNM/FS - Malpensa
- Area bresciana:
 - Brescia stazione FS - Orio al Serio - Linate
 - Brescia Stazione FS - Malpensa
 - Brescia Stazione FS - Montichiari - Lonato - Desenzano - Sirmione

2) di definire successivamente con specifico atto, le modalità di effettuazioni dei servizi per le aree a domanda debole (comprehensive dei capoluoghi

lombardi non inclusi nelle tipologie di relazioni A e B precedenti e delle località esterne alla Lombardia), riconducibili a quanto previsto all'articolo 25 comma 3 della Lr. n. 22/1998, che pertanto non sono oggetto della presente delibera;

3) di approvare ai sensi dell'articolo 20 comma 8 della Lr. n. 22/1998 le modalità di rilascio e regolamentazione dell'autorizzazione per l'effettuazione dei servizi di collegamento con gli aeroporti contenute nell'allegato <2> alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante;

4) di stabilire che:

- in sede di prima attuazione, considerato il carattere sperimentale di avvio delle nuove procedure e la conseguente organizzazione dei servizi, la validità dell'autorizzazione sarà di due anni;

- in tale periodo i soggetti autorizzati dovranno attivare idonei sistemi di monitoraggio dei servizi atti a rilevare l'andamento della domanda e ad acquisire elementi conoscitivi per le successive determinazioni;

5) di impegnare i soggetti autorizzati all'effettuazione dei servizi a trasmettere alla Direzione Generale Trasporti e Mobilità i dati di monitoraggio, specificati alla lett. F) punto 7 dell'allegato <2> alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante;

6) di costituire una commissione, nominata con decreto del direttore generale, composta da n. 3 membri scelti nell'ambito della D.G. Trasporti e Mobilità e dai soggetti proprietari dei suoli interessati dalle fermate e dai capolinea dei servizi proposti, con il compito di svolgere l'attività istruttoria e di valutazione delle istanze di autorizzazione presentate;

7) di dare atto che le autorizzazioni di cui alla presente disciplina avranno effetto dopo centottanta giorni dal loro rilascio, ai sensi dell'articolo 31, comma 9 della Lr. n. 22/1998;

8) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, unitamente alle disposizioni esplicative da predisporre da parte del competente servizio della D.G. Trasporti e Mobilità.

il segretario: Sala

ALLEGATO 1 Individuazione delle Relazioni a Domanda Forte di Collegamento con gli Aeroporti

1) Innovazioni procedurali introdotte dalla Lr. 22/1998

2) Individuazione delle relazioni a domanda forte

2.1 Analisi della domanda aeroportuale

2.2 Individuazione delle relazioni di trasporto a domanda forte

3) Criteri di riferimento per l'individuazione dei requisiti necessari al rilascio delle autorizzazioni

1) Innovazioni procedurali introdotte dalla Lr. 22/1998

In tema di <Servizi di collegamento con gli aeroporti> la legge regionale n. 22/1998 <Riforma del trasporto pubblico locale in Lombardia> ha introdotto importanti elementi innovativi nella ridefinizione delle procedure di affidamento dei servizi, in coerenza con la disciplina comunitaria e nazionale sugli appalti pubblici di servizi.

È previsto infatti all'art.25 comma 2 che la Giunta Regionale individui le relazioni a domanda forte di collegamento con gli aeroporti civili e le modalità di rilascio dell'autorizzazione all'effettuazione dei servizi finalizzati, rivolti all'utenza che intende raggiungere gli aeroporti medesimi. Tali servizi, come previsto all'art.20, comma 8 della Lr. 22/98 con il passaggio dal regime concessorio all'autorizzazione, sono caratterizzati da efficacia commerciale e pertanto non sono soggetti a corrispettivo pubblico non sussistendo obblighi di servizio.

È dunque superato il regime concessorio che affida il servizio di trasporto ad un solo operatore: la nuova procedura prevede che le relazioni che garantiscono l'accessibilità al sistema aeroportuale individuate dalla programmazione regionale, possano essere servite dai soggetti imprenditoriali che hanno i requisiti prescritti e che li mantengono per tutta la durata dell'autorizzazione.

I risultati che possono essere perseguiti con il nuovo istituto dell'autorizzazione, previsto dalla Lr. 22/1998, sono descrivibili in:

per l'utenza: - differenziazione dell'offerta e delle tariffe

- miglioramento della qualità e specializzazione del servizio

per la Regione: - assenza di corrispettivi per la gestione

per l'azienda: - valorizzazione della capacità imprenditoriale nel rispetto del vincolo di economicità: costi e clienti, flessibilità e organizzazione del servizio e della tariffa in relazione alla domanda e alla <cattura> dell'utenza.

I principali presupposti organizzativi e regolativi di riferimento per il raggiungimento dei risultati di cui sopra sono:

a) la programmazione dell'offerta dei servizi: individuazione delle relazioni di trasporto aeroportuali a domanda forte.

Le analisi effettuate in merito alla domanda esistente (quale risulta dai dati SEA disponibili), il monitoraggio dell'offerta attuale e l'esame delle proposte presentate da Enti Locali e operatori hanno portato all'individuazione di una rete di relazioni di trasporto, complementare a quella ferroviaria (in particolare al servizio del Malpensa Express), che complessivamente permetterebbe di effettuare un servizio di trasporto finalizzato di linea (Lr. 22/1998 art.2, comma 5 lett. a) di collegamento con il sistema degli aeroporti della

Lombardia, non sovrapposto al trasporto pubblico locale, caratterizzate da livelli quantitativi diversi della domanda.

b) la promozione delle capacità imprenditoriali: definizione dei requisiti necessari per acquisire l'autorizzazione.

I requisiti sono stati individuati con l'obiettivo di valorizzare le capacità imprenditoriali, tenendo conto della specificità del servizio da svolgere, caratterizzato da elevato livello di qualità e comfort da garantire all'utenza.

A tal fine nell'allegato 2 sono descritti i requisiti di ammissione all'istanza di autorizzazione nonché le necessarie specifiche di organizzazione, qualità e informazione al cliente.

2) Individuazione delle relazioni a domanda forte

2.1 Analisi della domanda aeroportuale

Le analisi illustrate in questo paragrafo sono state sviluppate considerando:

- domanda di mobilità esistente e stimata per i collegamenti aeroportuali;
- monitoraggio dell'offerta attuale dei servizi;
- esame delle proposte di collegamenti presentate da Enti Locali e operatori.

Lo studio predisposto per l'individuazione delle relazioni di collegamento con gli aeroporti lombardi a domanda di trasporto forte è risultato però condizionato dalla mancanza di una puntuale base dati sulla domanda attuale (sia in termini di viaggiatori che di addetti aeroportuali), funzionale alla formulazione di ipotesi sulla domanda potenziale e quindi atta a supportare la programmazione dell'offerta di servizi. Pertanto con la disponibilità dei risultati di un monitoraggio della domanda e dell'offerta dei servizi automobilistici e del servizio ferroviario del Malpensa Express (attivato nel mese di giugno 99) potrà essere rivista la programmazione oggi definita.

Sulla base dei dati forniti dalla SEA, relativi alla situazione di esercizio degli aeroporti di Linate e Malpensa anteriore al 25 ottobre 98, è stato possibile effettuare una serie di valutazioni sulla stima di domanda potenziale attribuibile a Malpensa 2000 a regime (una volta completato il trasferimento dei voli) in termini di entità degli spostamenti e di origine e mezzo (pubblico o privato) utilizzato.

L'aeroporto di Malpensa si attesta su un valore stimato, a fine 1998, pari a circa 19,5 milioni di passeggeri.

I dati sono basati su rilevazioni effettuate dalla SEA, ipotizzando il trasferimento a Malpensa del traffico operante a Linate, ad eccezione della linea Milano/Roma (3 milioni di passeggeri). Depurando il dato della quota già operante sullo scalo di Malpensa (circa 3,5 milioni di passeggeri) e dei viaggiatori in transito (che pertanto non gravano sul sistema dei collegamenti) pari circa al 30% del

traffico, i passeggeri che complessivamente devono raggiungere o lasciare l'aeroporto risultano pari a 9 milioni.

I dipendenti SEA interessati al trasferimento (da Linate a Malpensa) sono circa 2.500 (oltre al personale delle aziende collegate); mentre per i viaggiatori sono state fatte delle stime in relazione ad un campione significativo individuato (100/150 passeggeri al mese intervistati presso gli aeroporti di Linate e Malpensa). Si tratta pertanto di dati percentuali in base ai quali l'origine dei passeggeri in partenza da Malpensa risulterebbe per il 32,9% Milano città, mentre per il 13,6% Milano provincia, raggiungendo circa il 50%. Il resto, esclusa una quota di passeggeri non provenienti dalla Lombardia, è ripartito in piccole percentuali sulle altre province della Regione, come risulta dalla tabella allegata:

<i>origine passeggeri</i>	<i>%</i>	<i>totali</i>
Milano città	32.88%	MI e prov.
Prov. Milano	13.59%	46.47%
Prov. Bergamo	3.53%	
Prov. Brescia	2.89%	
Prov. Como	3.52%	
Prov. Cremona	0.86%	
Prov. Lecco	0.83%	
Prov. Lodi	0.59%	
Prov. Mantova	0.57%	
Prov. Pavia	1.68%	
Prov. Sondrio	0.63%	Province
Prov. Varese	-5.41%	20.51%.
Nord Italia	24.67%	
Altro Italia	7.17%	
Svizzera	1.18%	Lombardia
TOTALI	100%	66.98%

Un'ulteriore disaggregazione dei dati va fatta sulla base del mezzo utilizzato per raggiungere l'aeroporto. La quota percentuale attribuibile ai diversi mezzi è stimata (dati F.N.M. S.p.A. 98) in:

<i>mezzi di trasporto</i>	<i>%</i>
Autobus	12%
Treno	17%
Auto	51%
Taxi	13%
Tour operator	7%

Soprattutto nella fase di avvio del Malpensa Express, nell'ipotesi di mancata attuazione del Decreto Burlando 2, i dati relativi ai passeggeri/anno (esclusi i viaggiatori in transito, compresi gli operatori) per l'aeroporto di Malpensa vengono ridimensionati passando da 19.500.000 a 12.735.000.

Conseguentemente per il servizio ferroviario, su 7 mesi di esercizio 1999, i passeggeri si ridurrebbero,

secondo stime F.N.M. (04/99), da 2.090.000 a 874.380.

In sintesi, dalla valutazione dei dati relativi all'origine dei passeggeri e al mezzo utilizzato per raggiungere l'aeroporto si nota che una domanda numericamente consistente, tale da richiedere un servizio di linea di tipo cadenzato è riscontrabile ad oggi solo nell'area Milanese.

I dati del monitoraggio dei servizi di collegamento esistenti per l'aeroporto di Malpensa stimano circa 9600 passeggeri al giorno in origine da Milano. La quota di tali passeggeri che utilizza gli attuali servizi (circa 3000) parte per l'85% circa dalla Stazione Centrale.

Secondo queste valutazioni la domanda aeroportuale (esclusi i viaggiatori in transito e quelli con origine non lombarda) risulterebbe:

- quantitativamente rilevante (pari a circa il 50%) in origine da Milano e provincia;
- più contenuta quella afferente alle altre aree insediative importanti lombarde;
- molto frazionata e disaggregata, riguarda tutte le altre aree.

La diffusione degli insediamenti lombardi, la loro progressiva distanza da gli aeroporti e la naturale propensione dell'utenza ad usare il mezzo privato in condizioni di accessibilità garantita (si evidenzia la grande disponibilità di parcheggi a Malpensa) rende questo ultimo tipo di domanda < catturabile > con un servizio flessibile, organizzato a chiamata (eventualmente anche in adduzione ai collegamenti considerati forti).

Per questo tipo di esigenza appare dunque più idoneo il ricorso alla tipologia dei servizi di noleggio per i quali è previsto un adeguamento della regolamentazione in relazione all'esigenza di sviluppare servizi flessibili di raccolta dell'utenza per il sistema aeroportuale.

2.2 Individuazione delle relazioni di trasporto a domanda forte

Con il supporto delle analisi illustrate al punto precedente, le valutazioni esperite hanno tenuto conto dei seguenti criteri di riferimento:

- miglioramento dell'accessibilità al sistema aeroportuale lombardo.
- garanzia di un servizio di linea da Milano cadenzato e di alta qualità, in origine dagli interscambi ferroviari regionali, nazionali e internazionali, con gli aeroporti lombardi.
- disponibilità di un servizio di linea flessibile in origine dai capoluoghi e dalle aree insediative importanti della Lombardia ubicati ad una distanza adeguata all'uso del servizio pubblico automobilistico in termini di tempi di percorrenza.
- coordinamento della rete degli autoservizi con quella ferroviaria.

Le stime, effettuate come sopra esposto, motiverebbero un servizio di linea solo per l'area milanese ma, evidentemente, occorre garantire

l'accessibilità anche dagli altri capoluoghi lombardi (che, del resto, sono attualmente collegati con servizi di linea di GT non cadenzati).

Per cercare di fornire una risposta al problema, si è individuata la seguente classificazione dei collegamenti, assicurati con servizi finalizzati di linea (Lr. 22/1998 art.2, comma 5 lett. a), in funzione del livello quantitativo della domanda che li caratterizza e delle relative modalità di effettuazione:

- relazioni di tipo A (Milano) quantitativamente rilevanti, anche in relazione all'assetto attuale dei servizi e al ruolo della Stazione C.le di interscambio con la rete ferroviaria nazionale ed europea. Per quanto riguarda il carico dell'utenza in origine da Milano, è stata individuata un'area ampia che comprende, oltre alla Stazione Centrale (attuale capolinea dei servizi esistenti), la Stazione Repubblica del Passante e la Stazione Garibaldi, favorendo così la progettualità delle aziende nell'individuare il capolinea più opportuno per l'organizzazione del proprio servizio.

Il servizio di trasporto è da effettuare con servizi di linea cadenzati di alto livello qualitativo, mediante autobus tipo G.T, con copertura sull'arco delle 24 ore.

Al riguardo si evidenzia che il monitoraggio dei servizi attuali conferma la dimensione sostenuta della domanda e la necessità di cadenzamento del servizio con frequenza di 2/3 corse all'ora nelle ore di punta.

- relazioni di tipo B (altri capoluoghi e aree lombarde) quantitativamente più contenute, individuate sulla base della valutazione dei collegamenti esistenti o proposti da Enti locali e operatori. Per quanto riguarda il carico dell'utenza si fa sempre riferimento alla Stazione Ferroviaria, al fine di garantire l'integrazione tra i due modi di trasporto.

Il servizio di trasporto è da effettuare mediante servizi di linea con elementi di organizzazione flessibile in relazione all'orario, al percorso da effettuare e al veicolo impiegato.

I collegamenti in origine dagli altri capoluoghi lombardi attualmente non serviti (quali Cremona, Lodi, Mantova, Sondrio, ...) e quelli in origine da località esterne alla Lombardia sono considerati a domanda debole.

I primi in quanto, per ubicazione richiederebbero tempi di percorrenza considerevoli e comunque non convenienti per uso di servizio automobilistico; i secondi in quanto caratterizzati da esigui livelli di domanda.

Per quanto riguarda i collegamenti automobilistici in origine da località esterne alla Lombardia, le prescrizioni ministeriali prevedono l'attribuzione delle relative competenze ad una delle due Regioni interessate secondo il criterio della maggior percorrenza sul proprio territorio.

RELAZIONI DI TIPO <A>

Milano*

- zona Stazione C.le/passante
Repubblica/Stazione Garibaldi FSM2 - Malpensa
- zona Stazione C.le/passante
Repubblica/Stazione Garibaldi FS M2 - Linate

RELAZIONI DI TIPO

Area milanese

- zona Stazione C.le/passante
Repubblica/Stazione Garibaldi FS M2 - Orio al Serio
- Linate - C.na Gobba M2 - Malpensa
- Monza Stazione FS - Sesto S.G. Stazione FSM1 - Malpensa

Area pavese

- Pavia Stazione FS - Famagosta M2 - Malpensa

Area comasca

- Menaggio - Como Stazione FNM - Malpensa

Area varesina

- Varese Stazione FNM/FS - Malpensa

Area bresciana

- Brescia Stazione FS - Orio al Serio** - Linate
- Brescia Stazione FS - Malpensa
- Brescia Stazione FS - Montichiari - Lonato - Desenzano - Sirmione

LEGENDA

- collegamento esistente
- proposta di nuovo collegamento o modifica collegamento esistente

NOTE

* Dal 30 maggio 99 è stato attivato anche il collegamento ferroviario dalla stazione Milano Cadorna a Malpensa.

** Il collegamento tra l'aeroporto di Orio al Serio e Bergamo (stazione ferroviaria) è attualmente garantito da un servizio TPL, autolinea Bergamo - Grassobbio - Basella, che transita dall'aeroporto.

3) Criteri di riferimento per l'individuazione dei requisiti necessari al rilascio delle autorizzazioni

Le modalità di regolamentazione delle autorizzazioni riflettono la classificazione effettuata per le relazioni a domanda forte (tipo A/tipo B) per caratteristiche di servizio offerto (cadenzamento, programma di esercizio e percorso) e tipologia di mezzi impiegati (autobus tipo GT e da noleggio per le relazioni di tipo A e B o autovetture da noleggio con conducente per le relazioni di tipo B).

Le modalità di effettuazione dei servizi per le aree a domanda debole, di cui all'art.25 comma 3, saranno definite con specifico atto della Giunta Regionale.

L'avvio delle nuove procedure comporta una fase iniziale di sperimentazione. In tale periodo la validità dell'autorizzazione è di due anni.

Successivamente al periodo di sperimentazione, le modalità per il rilascio dell'autorizzazione (allegato

2) potranno essere aggiornate in relazione all'evoluzione normativa, alla domanda di trasporto e all'esito del monitoraggio dei servizi autorizzati. In particolare la programmazione dei servizi potrà essere rimodulata in funzione del monitoraggio dei collegamenti automobilistici e ferroviari attivati e dell'evoluzione delle opere infrastrutturali.

I requisiti per il rilascio dell'autorizzazione, di cui all'allegato 2, hanno lo scopo di selezionare un profilo aziendale adeguato a produrre un servizio finalizzato, innovativo e di qualità come quello di collegamento al sistema aeroportuale.

Per i requisiti di professionalità si fa riferimento al D.M. 448 del 20 dicembre 1991 per i servizi da svolgere con autobus nonché alla legge 15 gennaio 1992, n. 21 per quelli da svolgere mediante autovettura.

Per la qualità e l'organizzazione del servizio, come indicato all'art.25 della Lr. 22/1998, sono richieste specifiche garanzie (anche attraverso adeguate garanzie fideiussorie o bancarie) riguardo a:

- copertura del servizio (ventiquattro ore su ventiquattro);
- possesso della certificazione di qualità ISO 9002;
- standard qualitativi minimi del servizio.

Nel caso in cui venissero presentate più istanze sullo stesso collegamento, un'apposita Commissione formula una graduatoria in ordine alle tariffe applicate per l'assegnazione dell'autorizzazione.

La Commissione, istituita all'interno della Direzione Generale Trasporti e Mobilità, prevede la partecipazione dei soggetti proprietari dei suoli interessati dalle fermate e dai capolinea dei servizi richiesti.

il numero delle autorizzazioni da rilasciare sulle relazioni in origine da Milano risulta condizionato dalla disponibilità degli spazi per il carico e lo scarico dei passeggeri nell'ambito della zona di individuazione dei capolinea di tali servizi (interscambi sulla rete metropolitana Stazione Centrale / Passante Repubblica / Stazione Garibaldi), indicata dai soggetti proprietari dei suoli.

In assenza di corrispettivo regionale alle aziende di trasporto, la tariffa è libera, come previsto dall'istituto dell'autorizzazione.

Il trasporto dei disabili è assicurato dal possesso di una quota del materiale rotabile adeguato, configurando anche un servizio su prenotazione.

Il Malpensa Express (collegamento ferroviario) garantisce comunque il servizio di trasporto disabili.

Per quanto riguarda il controllo sul rispetto delle condizioni regolative del servizio, l'azienda dovrà fornire alla Regione i dati e le informazioni quantitative e qualitative necessarie per il monitoraggio del servizio ogni volta che l'ente autorizzante lo richieda ed almeno ogni sei mesi nei

formati e con le modalità stabilite dalla Regione. In particolare i dati necessari riguardano la frequentazione (rilevazione periodica dei passeggeri saliti e discesi dal veicolo) e il numero dei passeggeri trasportati (fasce orarie, totali giornalieri e mensili).

ALLEGATO 2 Modalità per il Rilascio delle Autorizzazioni all'esercizio dei Servizi Automobilistici Finalizzati di Collegamento con gli Aeroporti

- A) Clausole generali
- B) Requisiti e condizioni per il rilascio dell'autorizzazione
- C) Requisiti di qualità e di informazione al cliente
- D) Criteri preferenziali per il rilascio delle autorizzazioni
- E) Procedura per il rilascio dell'autorizzazione
- F) Rapporti tra Regione e impresa autorizzata e monitoraggio del servizio

A) Clausole generali

1. La Regione Lombardia, ai sensi dell'art.25 comma 2 della Lr. 29 ottobre 1998 n. 22, autorizza le imprese esercenti l'attività di trasporto di persone mediante autobus in possesso dei requisiti definiti nel presente documento all'effettuazione dei servizi automobilistici finalizzati di collegamento al sistema aeroportuale di cui all'art.2 comma 5, lettera a) della Lr. 22/98.

Le relazioni a domanda forte, assicurate con servizi finalizzati di linea, sono denominate, in funzione del diverso livello quantitativo della domanda che le caratterizza e delle relative modalità di effettuazione, in:

- tipo <A>, riguardanti Milano per Malpensa e Linate, effettuate mediante autobus;
 - tipo , riguardanti Milano per Orio al Serio e le altre aree lombarde, effettuate mediante autobus e/o autovetture di autonoleggio con conducente (L.15 gennaio 1992 n. 21), caratterizzate da elementi di flessibilità sia con riferimento alla articolazione del cadenzamento del servizio nell'arco delle 24 ore, sia in relazione al percorso che può comprendere deviazioni per soddisfare eventuali richieste a chiamata.
2. In sede di prima attuazione, considerato il carattere sperimentale di avvio delle nuove procedure e la conseguente organizzazione dei servizi, l'autorizzazione vale 2 anni.
 3. L'autorizzazione costituisce titolo per l'eventuale immatricolazione di autobus da adibire al servizio.
 4. Non è dovuto dalla Regione alcun corrispettivo o contributo all'impresa autorizzata per l'effettuazione del servizio.
 5. L'autorizzazione rilasciata all'Impresa di trasporto non costituisce diritto di esclusiva per

l'effettuazione del servizio sull'itinerario cui si riferisce.

B) Requisiti e condizioni per il rilascio dell'autorizzazione

1. Il soggetto richiedente l'autorizzazione (impresa o consorzio) deve dimostrare il possesso dei requisiti soggettivi sottoindicati:

- attestato di idoneità professionale riguardante l'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada, nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali, rilasciato ai sensi del D.M. 448 del 20 dicembre 1991 e relativa certificazione comprovante il possesso, alla data di presentazione della domanda, dei requisiti di idoneità morale, finanziaria e professionale di cui all'articolo 3 del medesimo decreto ministeriale;
- certificazione di qualità ISO 9002. Per le associazioni di imprese, la certificazione di qualità deve essere posseduta anche dall'associazione stessa.

In sede di prima attuazione, la certificazione dovrà essere prodotta, dal richiedente, entro la data di inizio del servizio;

- capacità tecnica da attestarsi con:
 - dichiarazione di disponibilità di idonee, regolari e sufficienti strutture tecniche di supporto all'attività quali autorimesse, officine, recapiti in prossimità dei capolinea (entro 10 km);
 - dichiarazione di disponibilità dei veicoli con le caratteristiche richieste o in alternativa la disponibilità finanziaria per l'acquisizione dei medesimi;
 - dichiarazione di aver gestito negli ultimi tre anni servizi di trasporto di persone, con indicazione delle tipologie di servizi svolti (linea, noleggio) e delle vetture Km indicativamente prodotte.

In caso di associazioni temporanee di imprese i requisiti di cui sopra sono riferiti alle singole imprese.

2. L'autorizzazione è rilasciata ai soggetti che soddisfino inoltre le seguenti condizioni:

- copertura del servizio nell'arco delle ventiquattro ore, in relazione agli orari di operatività degli scali, articolato in orari fissi e cadenzati almeno ogni ora per le relazioni di tipo A almeno ogni due ore per le relazioni di tipo B.

Per la relazione Milano - Malpensa nell'arco temporale dalle ore 5.00 alle ore 21.00 il cadenzamento del servizio dovrà garantire almeno una corsa ogni 30 minuti.

- livello qualitativo del servizio rispondente alle indicazioni di cui al successivo paragrafo C);
- versamento di cauzione provvisoria commisurata al tipo e all'entità del servizio da svolgere pari allo 0,5% del valore a nuovo del materiale rotabile stimato necessario per lo svolgimento del servizio richiesto. Tale cauzione verrà restituita alle imprese nel caso in cui non fossero destinatarie delle autorizzazioni;

- rispetto del livello tariffario autorizzato, senza ridurre le corse previste più del 10% per il periodo di validità dell'autorizzazione, fatte salve le variazioni concordate con la Regione con le procedure esposte al successivo punto 7) del paragrafo F).

C) Requisiti di qualità e di informazione al cliente

Nell'erogazione del servizio il soggetto autorizzato è tenuto al rispetto dei seguenti standard minimi di qualità:

1. Tipologia dei veicoli da impiegare e comfort del servizio:

- per le relazioni di collegamento aeroportuale di tipo A, autobus interurbani di linea gran turismo o autobus di noleggio con conducente con data di prima immatricolazione non superiore a sei anni e rispondenti alla normativa EURO 2 sulla emissione dei gas di scarico; le caratteristiche dei veicoli devono essere tali da garantire, oltre a quelli già insiti nella specifica tipologia di GT o noleggio, una elevata qualità del servizio quali:

- climatizzazione
- vano portabagagli tale da assicurare una capacità di almeno 200 d.m.c per ogni passeggero trasportato, anche con l'ausilio di vano appendice o rimorchio.

- per le relazioni di collegamento aeroportuale di tipo B, possono essere impiegati, oltre agli autobus di cui sopra, anche autovetture munite di autorizzazione di autonoleggio con conducente ai sensi della legge 15 gennaio 1992 n. 21; in tal caso valgono, per quanto applicabili, i medesimi standard qualitativi già definiti per l'autobus, nonché il vincolo per il trasporto disabili.

2. Affidabilità, regolarità, organizzazione:

- il capolinea e le fermate devono essere riconoscibili e contraddistinti da opportuna segnaletica;

- i servizi autorizzati devono garantire l'accessibilità e il trasporto di passeggeri su sedia a ruote sia mediante veicoli attrezzati anche per tale utenza che mediante veicoli specifici a chiamata;

- il servizio autorizzato non consentirà il trasporto di passeggeri in piedi.

3. Carta dei servizi:

- deve essere redatta, all'attivazione del servizio, secondo le indicazioni contenute nello "schema generale di riferimento per la predisposizione della carta dei servizi pubblici del settore trasporti", di cui al decreto in data 30 dicembre 1998 del Presidente del Consiglio dei Ministri.

4. Punti di vendita dei biglietti:

L'impresa dovrà disporre idonea struttura o organizzazione nei punti di fermata e/o a bordo degli autobus tale da garantire al passeggero la possibilità di un'agevole acquisizione dei biglietti.

5. Informazione all'utenza:

L'impresa è tenuta a organizzare opportune strutture o sistemi di informazione all'utenza sia nei punti di

fermata che a bordo dei veicoli e dovranno riguardare le condizioni e modalità di effettuazione del servizio, gli orari, le tariffe applicate e i punti di vendita dei biglietti.

In particolare, per le relazioni con destinazione Malpensa, in considerazione dei due capolinea presso i due terminali (T 1 e T2), i veicoli impiegati saranno dotati di opportuni sistemi per la completa informazione all'utenza.

D) Criteri preferenziali per il rilascio delle autorizzazioni

Qualora, a seguito dell'istruttoria di cui al successivo paragrafo E), risultassero ammissibili più domande sulla medesima relazione aventi lo stesso punto di origine e di destinazione e in caso di limitata disponibilità degli spazi per la sosta e il carico dell'utenza, la Regione procederà, per il rilascio delle autorizzazioni, limitatamente al periodo sperimentale, all'applicazione di criteri preferenziali secondo l'ordine di priorità sottoindicato:

- a) titolarità di concessione, alla data di pubblicazione della presente delibera, sulla relazione individuata, fermo restando il possesso dei requisiti di cui alle lettere B) e C) precedenti, e alla condizione che l'entità del servizio da autorizzare non ecceda il numero di corse già assentite e che le tariffe da applicarsi siano ricomprese nell'intervallo tra la tariffa più bassa e quella più alta proposte dagli altri soggetti ammissibili;
- b) livello tariffario in relazione allo standard qualitativo offerto;
- c) data di presentazione della domanda a parità degli elementi di cui al punto b);
- d) sorteggio a parità di date di presentazione di cui al punto c).

E) Procedura per il rilascio dell'autorizzazione

1. Le domande di autorizzazione all'esercizio del servizio di collegamento aeroportuale sono presentate, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente deliberazione, alla Regione Lombardia - Direzione Generale Trasporti e Mobilità - da parte delle imprese interessate in conformità alle istituzioni fornite dal competente Servizio e pubblicate sul BURL unitamente alla presente deliberazione.

Le domande devono contenere le seguenti indicazioni:

- denominazione dell'impresa richiedente, sede, codice fiscale e/o partita IVA, generalità del titolare o del legale rappresentante dell'impresa;
- relazioni di traffico che si intendono soddisfare con il servizio richiesto;
- modalità di esercizio proposte;
- percorso e fermate, programma, periodo ed orari di esercizio;
- mezzi organizzativi e commerciali posseduti;

- numero e tipo di materiale rotabile da adibire' allo svolgimento del servizio in relazione a quanto indicato al paragrafo C) punto 1;

- tariffe che l'impresa intende applicare;
- dichiarazione attestante l'assenza per l'impresa interessata di situazioni di controllo attivo o passivo con altre imprese già autorizzate al servizio sulla stessa relazione, ai sensi dell'art.2359 C.C.

2. Alla domanda sono allegati:

- idonea documentazione relativa al possesso dei requisiti di cui al precedente paragrafo B);
- documentazione cartografica relativa alla puntuale ubicazione dei capolinea; del percorso e delle fermate richieste;
- tabelle orarie e tabelle polimetriche tariffarie.

3. La domanda è sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa.

4. Qualora la domanda risulti incompleta, il richiedente è tenuto a regolarizzarla, in riferimento alle indicazioni e alla documentazione di cui ai punti 1 e 2 precedenti, entro il termine perentorio di 20 giorni decorrenti dalla comunicazione da parte del Servizio regionale competente.

In caso di mancata regolarizzazione, si provvederà, con decreto del Direttore Generale Trasporti e Mobilità, al rigetto della domanda medesima.

5. In relazione alle domande pervenute, la Direzione Generale Trasporti e Mobilità chiede ai soggetti proprietari dei suoli interessati dalle fermate e capolinea dei servizi proposti di indicare, entro 20 giorni dalla richiesta, la disponibilità degli spazi previsti per lo svolgimento del servizio o di motivare l'eventuale diniego.

Le domande di autorizzazione, nei successivi 20 giorni, sono quindi sottoposte all'esame di apposita Commissione, costituita entro i 30 giorni successivi alla data di scadenza della presentazione delle domande, con decreto del Direttore Generale della Direzione Generale Trasporti e Mobilità. Tale commissione è composta da n. 3 membri scelti nell'ambito della Direzione Generale Trasporti e Mobilità, da un rappresentante designato dalle associazioni di categorie delle imprese e da un rappresentante dell'Autorità regionale garante per i servizi di trasporto pubblico locale, costituita ai sensi dell'art.15 Lr. 29 ottobre 1998 n. 22, e, di volta in volta, dai soggetti proprietari dei suoli interessati alle fermate e ai capolinea dei servizi richiesti.

La designazione del rappresentante delle associazioni di categoria deve avvenire entro 20 giorni dalla data di pubblicazione della presente deliberazione. Trascorso tale termine la commissione è comunque operante salvo la possibilità di successiva integrazione della stessa. Essa ha il compito, nei casi previsti dal precedente paragrafo D), di formulare una graduatoria delle istanze presentate in relazione ai criteri preferenziali ivi indicati, vincolante agli effetti

dell'assegnazione degli spazi per la sosta e il carico dell'utenza.

La commissione in presenza di più domande per la stessa relazione di tipo <A> presentate dai soggetti aventi i requisiti di cui alle precedenti B) e C) non può, in ogni caso, rilasciare una sola autorizzazione.

6. il competente Servizio regionale provvede, entro 15 giorni dalla definizione della graduatoria da parte della Commissione, a darne comunicazione agli interessati, invitandoli a presentare al Servizio stesso, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, prorogabili una sola volta per motivate esigenze di ulteriori 30 giorni; la seguente documentazione:

- nulla osta necessario ai fini della sicurezza del percorso e delle fermate previste;
- garanzia fideiussoria assicurativa o bancaria ai sensi dell'art.6 legge 10 novembre 1981 n. 741 e successive modificazioni e integrazioni di importo corrispondente al 2% del valore a nuovo del materiale rotabile stimato necessario per l'esercizio del servizio proposto sia per le relazioni di tipo A che per quelle di tipo B.

7. Entro 15 giorni dal ricevimento della documentazione di cui al precedente punto 6, il competente Servizio della Direzione Generale Trasporti e Mobilità provvede a rilasciare, con decreto del Direttore Generale, l'autorizzazione allo svolgimento dei servizi di cui trattasi.

La mancata presentazione della documentazione suddetta al competente Servizio entro il termine ivi stabilito, comporta il rigetto dell'istanza medesima e in tal caso la cauzione provvisoria è introitata dalla Regione.

8. L'autorizzazione esplica in ogni caso i propri effetti dopo 180 giorni dalla data di rilascio.

F) Rapporti tra la Regione e l'impresa autorizzata e monitoraggio del servizio

1. L'impresa è tenuta a comunicare alla Regione ogni modifica relativa a programma di esercizio, itinerario, orari adottati e tariffe praticate, almeno 20 giorni prima dell'entrata in vigore.

2. L'Impresa è tenuta ad applicare le; tariffe autorizzate.

La Regione si riserva la facoltà di valutare richieste motivate di aumenti con riferimento all'indice ISTAT.

3. L'impresa autorizzata deve svolgere il servizio nel rispetto delle norme vigenti adottando tutte le misure atte a garantirne la regolarità e la sicurezza.

In particolare l'impresa è tenuta a documentare alla Regione la propria posizione in ordine al rispetto della normativa relativa a:

- contratti collettivi di lavoro per quanto attiene al personale dipendente;
- rispetto degli obblighi derivanti dal Codice della strada in materia di sicurezza (percorso, veicoli; tempi di guida).

4. La Regione ha il diritto di effettuare, nell'arco di validità dell'autorizzazione, tutte le verifiche necessarie per l'accertamento del permanere dei requisiti, della soddisfazione dell'utenza e dei corretti rapporti tra il soggetto autorizzato e la Regione. Nel caso in cui le verifiche diano esito negativo l'autorizzazione è revocata, previa diffida, entro 15 giorni.

5. Gravi e ripetute inadempienze da parte del soggetto autorizzato comportano la revoca dell'autorizzazione.

In caso di mancato esercizio del servizio autorizzato, la Regione si riserva la facoltà di rivalersi sulla garanzia fideiussoria, fatta salva la facoltà di revoca dell'autorizzazione medesima.

6. L'impresa autorizzata può rinunciare all'autorizzazione, sulla base di valutazioni di inefficacia del servizio, dandone comunicazione alla Regione almeno 30 giorni prima della sospensione del servizio.

7. L'impresa è tenuta ad attivare nel periodo di validità dell'autorizzazione idonei sistemi di monitoraggio del servizio offerto in termini di frequentazione (rilevazione periodica dei passeggeri saliti e discesi dal veicolo) e n. passeggeri trasportati (articolati in fasce orarie, totali giornalieri e mensili) i cui esiti devono essere comunicati alla Regione ogni volta che lo richieda ed almeno ogni sei mesi, secondo le modalità stabilite dalla stessa.

L'impresa può inoltre, trascorsi sei mesi dall'inizio del servizio, a seguito degli esiti del monitoraggio di cui sopra, porre alla Regione eventuali modifiche al percorso, alle fermate o al programma di esercizio.

8. L'impresa autorizzata ha l'obbligo di dotarsi di una carta dei servizi all'attivazione del servizio oggetto di autorizzazione.

note
